Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CIRAOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) DE LUCA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 24/04/2019

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 27.03.2018, preceduto da reclamo, il ricorrente espone di aver stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio di € 37.320,00 rimborsabile mediante n. di rate 120 da € 311,00 ciascuna ed estinto anticipatamente previa emissione del conteggio estintivo. Chiede il rimborso di € 1.365,00 a titolo di commissioni anticipatamente versate e non maturate, oltre le spese legali.
Costituitosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente eccependo quanto segue: a) in via preliminare afferma che il credito derivante dal contratto di finanziamento oggetto del ricorso è stato ceduto ad altro intermediario, che ha successivamente predisposto il documento di ipotesi di conteggio per rimborso anticipato e di non essere per tale motivo in grado di produrre alcuna evidenza delle operazioni successive alla cessione; b) che il ricorrente non ha quantificato la pretesa richiesta specificata solo in sede di ricorso; c) la non applicabilità nel caso di specie del criterio di calcolo pro rata temporis, atteso che il contratto di finanziamento sottoscritto dal ricorrente contiene una chiara indicazione relativamente alle somme rimborsabili e alle modalità di restituzione in caso di estinzione anticipata; d) la conformità alle previsioni di legge del criterio di calcolo delle somme rimborsabili, riportato nel "Piano annuale di rimborso" (sottoscritto dal cliente) che costituisce parte integrante del contratto; e) la congruità delle somme già riconosciute al cliente in occasione dell'estinzione anticipata, calcolata in base alle previsioni contrattuali e riportate nel piano annuale di rimborso; f) l'irrisorietà della differenza in termini di importo

da retrocedere dovuta a un mero errore materiale nel piano di rimborso annuale – in base al quale ciascun importo rimborsabile indicato in tabella sarebbe riferito alla rata immediatamente precedente – circostanza, peraltro, non contestata dal ricorrente ; g) la non rimborsabilità del premio assicurativo, atteso che nessun importo è stato addebitato al cliente per tale voce di costo, come chiaramente riscontrabile dal contratto; h) la non rimborsabilità delle spese di assistenza difensiva. Chiede, dunque, che il Collegio rigetti il ricorso.

DIRITTO

Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via preliminare, benché non eccepito dalla resistente, si rileva che dalla documentazione versata in atti emerge che il contratto di finanziamento oggetto d'esame, è stato ceduto nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione dei crediti a diverso soggetto, il quale ha acquisito la "titolarità e la gestione" del rapporto e ha emesso il conteggio estintivo (v. infra), da cui trae origine l'asserito indebito fatto valere dal ricorrente.
Il Collegio di Palermo ha ritenuto che "*nel procedimento ABF, in caso di cessione del credito a una "società veicolo" nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione, i criteri per la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione passiva individuati dalla Cassazione a Sezioni Unite n. 2951 del 16.2.2016 vanno intesi nel senso che detto rilievo – ferma restando la prova in atti circa l'intervenuta cessione – è possibile unicamente nel caso in cui le difese in concreto spiegate dall'intermediario resistente non siano logicamente incompatibili col fatto che lo stesso si è spogliato della titolarità del rapporto*" (cfr. Collegio di Palermo, decisione 26031/18).
Il Collegio rileva, altresì, che, come correttamente eccepito dal resistente, non risulta in atti prova dell'intervenuta estinzione del finanziamento, il cui onere incombe sul ricorrente ed in assenza della quale il Collegio non può comunque procedere all'esame della domanda di ripetizione degli oneri non maturati.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI